

DIRITTO ANTITRUST, LA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA SUI MERCATI ECONOMICI

IL DIVIETO DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

DIRITTO ANTITRUST, LA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA SUI MERCATI ECONOMICI

IL DIVIETO DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

L'art. 102 del Trattato e l'art. 3 della Legge vietano lo **sfruttamento abusivo** di una posizione dominante.

Perché si possa configurare tale fattispecie deve essere accertato che: (i) l'impresa interessata detiene una **posizione dominante** su un determinato mercato e (ii) essa ha posto in essere un **abuso**. Pertanto, la mera detenzione di una posizione dominante non è di per sé illegale.

Le disposizioni normative richiamate non definiscono cosa si debba intendere per **posizione dominante**. Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che tale posizione si ha quando un'impresa è in grado di:

- comportarsi indipendentemente dai concorrenti, clienti e consumatori in forza della propria posizione sul mercato rilevante;
- escludere i concorrenti dal mercato rilevante, e impedire a nuovi operatori di entrare su tale mercato.

In generale, l'esistenza di una posizione dominante è ricavata dal **possessione di elevate quote di mercato** (40% o più). Ed infatti, se la quota di mercato di un'impresa è inferiore al 40% è poco probabile che questa possa essere ritenuta dominante.

La quota di mercato non è, comunque, il solo fattore da considerare per determinare se un'impresa sia in posizione dominante.

Altri indizi devono essere presi in considerazione, quali, in particolare:

- il grado di concentrazione del mercato (ad esempio, se si tratta di un mercato oligopolistico o frammentato);
- l'esistenza di barriere tecniche o legali all'accesso al mercato;
- la forza finanziaria e tecnica dei potenziali concorrenti;
- l'asimmetria dimensionale rispetto ai concorrenti;
- la mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti;
- l'integrazione verticale;
- le economie di scala;
- la presenza di una rete di distribuzione e di vendita sviluppata;
- la diversificazione dei prodotti e dunque la possibilità di formulare offerte combinate di prodotti; il controllo di infrastrutture non facilmente duplicabili.

È bene tener presente che l'art. 102 del Trattato e l'art. 3 della Legge sono applicabili non solo in caso di dominanza individuale, ma anche di **dominanza "collettiva"**, ossia quando una posizione di dominanza è detenuta congiuntamente da due o più imprese giuridicamente ed economicamente indipendenti.

DIRITTO ANTITRUST, LA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA SUI MERCATI ECONOMICI

IL DIVIETO DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Si tratta, solitamente di mercati oligopolistici, in cui le poche imprese presenti sono incentivate a tenere comportamenti paralleli anche senza arrivare a colludere (“coordinamento tacito”).

La condotta abusiva per essere illecita non deve necessariamente verificarsi nel mercato in cui l'impresa detiene la posizione dominante, ma in alcuni casi può essere realizzata anche in un mercato diverso, più specificamente in tutti i mercati in qualche modo collegati a quello in cui l'impresa risulta dominante.